



COMUNE DI CABELLA LIGURE

Provincia di Alessandria

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N 06
22 Aprile 2024

APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE TRA IL COMUNE DI CABELLA LIGURE E L'UNIONE MONTANA TERRE ALTE.

L'anno *duemilaventiquattro* il giorno *ventidue* del mese di *Aprile* alle ore *diciotto* e minuti *zero* in videoconferenza secondo i criteri dettati ai sensi dell'art.73 comma 1 D.L.18/2000 , previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali

n.	Nominativi	Presenti / Assenti
1	ROBERTA DAGLIO	PRESENTE
2	ROBERTO BAVA	PRESENTE
3	PAOLA REPETTI	PRESENTE
4	GIANCARLO RENATI	ASSENTE
5	GRAZIELLA ARAGONE	PRESENTE
6	ENRICO DEMERGASSO	PRESENTE
7	NICOLA RAZZINI	PRESENTE
8	ANDREA DEMERGASSO	ASSENTE
9	GIOVANNI NEGRO	ASSENTE
10	GIANPAOLO FREGGIARO	PRESENTE
11	EMILIANO PALMA	ASSENTE
	totali presenti	7
	totali assenti	4

con l'intervento e l'opera della Dr. **GIOVANNI OLIVOTTO**- Segretario Comunale - con funzioni consultive, referenti e di assistenza e quale organo verbalizzante EX art. 97 comma 4 lett. a T.U. 267/2000, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, la Dr.ssa **ROBERTA DAGLIO** – Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto indicato, invitando i presenti a deliberare in merito

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE TRA IL COMUNE DI CABELLA LIGURE E L'UNIONE MONTANA TERRE ALTE.

Premesso che:

- la gestione associata dei servizi costituisce un tema ricorrente nel dibattito sulle strategie di innovazione delle Amministrazioni pubbliche. L'evoluzione del contesto socioeconomico e le riforme dell'assetto – politico amministrativo del paese evidenziano infatti con sempre maggiore chiarezza che la capacità di dare concreta attuazione a relazioni stabili di collaborazione costituisce un importante fattore strategico per lo sviluppo e la competitività delle Amministrazioni pubbliche. I comuni sono stati sollecitati a sperimentare e adottare nuovi modelli organizzativi, fondati sul consolidamento di stabili relazioni interistituzionali;
- L'Unione Montana Terre Alte ha comunque al suo interno delle unità di personale già addette al servizio di polizia locale che potrebbero intervenire nel comune di Cabella Ligure in occasione di manifestazioni o per altri servizi di istituto;
- L'esperienza maturata in diversi anni di servizio associato di polizia locale ha dimostrato che è possibile conseguire una migliore efficacia del servizio in particolare con:
 - l'utilizzo integrato e più razionale degli operatori, con il superamento dei vincoli giuridici legati al territorio di competenza;
 - l'implementazione e migliore utilizzo delle risorse strumentali e tecnologiche, con conseguenti economie;
 - il superamento della disomogeneità operativa; la gestione unitaria infatti comporta che servizi, attività, stile di lavoro, in sintesi il *modus operandi* divenga affine;
 - l'uniformità nell'interpretazione dei principi viabilistici e delle norme codicistiche in materia per una corretta informazione e orientamento del cittadino;

Rilevato che l'art. 1, comma 2, della legge quadro sull'ordinamento di Polizia Municipale del 7 marzo 1986 n. 65, prevede che i Comuni possano gestire il Servizio di Polizia Locale nelle forme associative previste dalla legge dello Stato e che l'art. 4, comma 4, lettera c) della citata legge, prevede appositi accordi tra le Amministrazioni interessate al fine dell'utilizzo comune di addetti e mezzi operativi;

Vista Legge della Regione Piemonte n. 57 del 16 dicembre 1991 che è andata a integrare la Legge Regionale n. 58 del 30 novembre 1987, disciplinante i servizi di polizia locale, che promuove le opportune forme associative tra i Comuni, anche attraverso il loro consorzio per i servizi di

Polizia locale, secondo esigenze di economicità e di efficienza, negli ambiti territoriali ritenuti ottimali dai Comuni interessati;

Considerato che l'adesione al Servizio Associato di polizia locale con l'Unione Terre Alte può essere ritenuta reciprocamente vantaggiosa, sia in termini di efficienza ed efficacia del servizio, sia in termini di razionalizzazione dei costi;

Visto che, a tal fine, si è provveduto a predisporre l'allegato schema di convenzione disciplinante i rapporti intercorrenti tra il Comune di Cabella Ligure e l'Unione Montana Terre Alte per la gestione del Servizio Associato di Polizia Locale;

Ritenuto, quindi:

- Di approvare lo svolgimento in forma associata del servizio di Polizia Locale e Polizia Amministrativa Locale fra il comune di Cabella Ligure e l'Unione Montana Terre Alte, per le motivazioni espresse in premessa;
- Di approvare a tal fine, l'allegato schema di convenzione disciplinante i rapporti intercorrenti tra il Comune di Cabella Ligure e l'Unione Montana Terre Alte: "Convenzione per la gestione associata del servizio di Polizia Locale tra il Comune di Cabella Ligure e l'Unione Montana Terre Alte";

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamati:

- l'art. 30 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 che consente ai Comuni di stipulare tra loro apposite convenzioni al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati;
- l'art. 1, comma 2, della Legge quadro della polizia locale 07.03.1986 n. 65;

Visto l'art. 42, comma 2, lett. "c" del D.Lgs 18.08.2000 n. 267 che conferisce al Consiglio Comunale competenze per la conclusione di convenzioni tra Comuni;

Visto lo Statuto comunale;

Visto il D.Lgs. 18/8/2000 n. 267;

Visti i favorevoli pareri espressi a norma dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

D E L I B E R A

1. **Di approvare** lo svolgimento in forma associata del servizio di Polizia Locale fra il Comune di Cabella Ligure e l'Unione Montana Terre Alte, per le motivazioni espresse in premessa.

2. **Di approvare** a tal fine, l'allegato schema di convenzione disciplinante i rapporti intercorrenti tra il Comune di Cabella Ligure e l'Unione Montana Terre Alte: "Convenzione per la gestione associata del servizio di polizia municipale tra il Comune di Cabella Ligure e l'Unione Montana Terre Alte".

SUCCESSIVAMENTE

con votazione unanime

DICHIARA

la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi del disposto dell'art. 134 del D.L.vo 18/08/2000 n. 267.

CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE TRA IL COMUNE DI CABELLA LIGURE E L'UNIONE MONTANA TERRE ALTE.

L'anno 2024, il giorno _____ del _____ mese di _____ nella sede del Comune di _____

TRA

- il COMUNE di CABELLA LIGURE (c.f. 83000730065) avente sede legale in CABELLA LIGURE, via Martiri della Libertà, 10, nella persona della d.ssa Roberta Daglio, Sindaco del Comune di CABELLA LIGURE, legale rappresentante dell'Ente, autorizzato alla stipula del presente atto con deliberazione Consiglio Comunale del ___/___/___ n. ___, esecutiva ai sensi di legge.

E

- l'UNIONE MONTANA TERRE ALTE – di seguito Unione - avente sede legale in CANTALUPO LIGURE, via Umberto I, 35, nella persona del Sig. Caprile Vincenzo, Presidente dell'Unione Montana TERRE ALTE, legale rappresentante dell'Ente, autorizzato alla stipula del presente atto con deliberazione Consiglio del ___/___/___ n. ___, esecutiva ai sensi di legge.

PREMESSO CHE

- il comune di CABELLA LIGURE ha chiesto all'Unione la stipula di una convenzione per svolgere in forma associata e coordinata le attività inerenti alle funzioni Istituzionali di Polizia Municipale, di cui alla legge 07/03/1986 n. 65, avvalendosi della facoltà ad essi riconosciuta dall'art.1 comma 2;

- a tal fine i citati Enti intendono fare ricorso all'istituto della convenzione, ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs. 267/2000, per le funzioni riportate nel successivo art. 1, ritenendo che l'utilizzo di tale forma associativa garantisca una migliore gestione del Servizio;

Tutto ciò premesso, tra le parti come sopra costituite, si conviene e si stipula quanto segue.

ART. 1

OGGETTO E FINALITA'

1) Il Comune di CABELLA LIGURE e l'Unione, comparenti a mezzo dei loro legali rappresentanti, convengono di stipulare la presente convenzione, per la gestione in forma associata delle seguenti funzioni, rientranti tra quelle di cui all'art. 19, comma 1) lettera

i) del D.L. 95/2012 così come modificato con la Legge 135/2012:

- Polizia Municipale;
- Polizia Amministrativa Locale,

e in particolare per lo svolgimento coordinato del Servizio di Polizia Locale attraverso l'impiego ottimale del personale e delle risorse strumentali assegnate, uniformando comportamenti e metodologie di intervento, costituisce infatti lo strumento mediante il quale gli Enti convenzionati assicurano l'unicità di conduzione e razionalizzazione delle procedure.

Il tavolo di concertazione di cui al successivo art. 3 provvederà a definire le funzioni che saranno da garantire limitatamente ai singoli comuni.

Il servizio di Polizia Locale gestito in forma associata è, in ogni caso, regolato dalle norme della legge 07/03/1986 n.65 e dalla vigente normativa regionale in materia.

2) Le leggi dello Stato o della Regione, intervenute successivamente alla stipula della convenzione, comporteranno l'inapplicabilità delle singole disposizioni convenzionali divenute incompatibili e l'eventuale integrazione della convenzione stessa.

ART. 2

ADOZIONE ATTI

1) Gli Enti stipulanti convengono che tutti i provvedimenti necessari per l'organizzazione, la programmazione e la gestione del Servizio associato di Polizia Locale siano predisposti e adottati, in nome e per conto di tutti gli Enti e a richiesta degli stessi, dal Comando Polizia Locale dell'Unione Montana Terre Alte.

2) Sono di esclusiva competenza di ciascun Sindaco i provvedimenti di cui agli artt. 50 e 54 del D. Lgs. 267/2000 e ss.ii.mm.

ART. 3

TAVOLO DI CONCERTAZIONE

1) Le parti convengono di istituire un Tavolo di Concertazione a cui partecipa per il Comune di CABELLA LIGURE il Sindaco e l'Assessore delegato e per l'Unione il Presidente e l'Assessore delegato, per concordare le determinazioni relative all'organizzazione, alla programmazione ed alla gestione del Servizio.

2) Il Tavolo di Concertazione è presieduto dal Presidente dell'Unione Montana Terre Alte o suo delegato.

3) Detto Tavolo può essere convocato, su iniziativa del Sindaco di CABELLA

LIGURE o su richiesta del Presidente dell'Unione, ogni qualvolta sia necessario l'esame di questioni riguardanti l'organizzazione, programmazione e gestione del Servizio.

4) Interviene alle sedute, con funzione verbalizzante e di consulenza tecnico-giuridica, il Segretario Comunale dell'Unione Montana Terre Alte, ovvero un suo delegato.

5) Partecipa al Tavolo, con funzione consultiva, il Comandante del Corpo di Polizia Locale dell'Unione o suo delegato.

6) Il Tavolo ha le seguenti competenze:

a) predisporre annualmente un piano di indirizzo per una migliore organizzazione e individua i settori di specifica operatività della presente convenzione;

b) determina annualmente le tariffe a carico degli Enti associati per l'espletamento dei servizi;

c) determina annualmente le prestazioni orarie del personale, l'indennità di specifica responsabilità al Responsabile del Servizio ed il rimborso delle spese per l'utilizzo delle risorse strumentali (veicoli, autovelox ecc.);

7) I componenti possono inoltre valutare l'acquisto di attrezzature e mezzi da utilizzare in forma associata anche mediante l'accesso a contributi elargiti dalla Regione o da altri Enti, determinando altresì le modalità di acquisizione.

ART. 4

COMPETENZA TERRITORIALE

1) Il personale di Polizia Locale operante nell'ambito del Servizio Associato è autorizzato a compiere servizio sull'intero territorio oggetto della convenzione, nel rispetto della normativa vigente in materia di Polizia Locale e con le modalità previste dal presente atto. Restano ferme le eventuali assegnazioni di sede effettuate dall'Unione e/o dal Comune di CABELLA LIGURE.

2) Se in possesso della qualifica di agente di P.S. il personale svolgerà le relative funzioni in virtù del provvedimento originario di attribuzione.

3) Restano in vigore, nei territori degli Enti convenzionati, i rispettivi Regolamenti per l'esercizio delle funzioni (polizia urbana, polizia rurale, ecc.) ai sensi del D.P.R. 24/07/1977 n.616 e dell'art.7 del D. Lgs. 267/2000.

4) Il personale del Servizio di Polizia Locale associato opererà, a richiesta dei singoli Enti, nel rispetto delle disposizioni vigenti sul territorio in cui si troverà ad intervenire.

ART. 5

DURATA

- 1) La presente convenzione ha la durata di tre anni, decorrenti dalla data della sua stipula e potrà essere rinnovata alla scadenza di comune accordo tra le parti.
- 2) Lo scioglimento della presente convenzione potrà avvenire anche prima dei tre anni di comune accordo tra le parti; ciascuna delle parti potrà altresì recedere unilateralmente previa deliberazione del rispettivo Consiglio con preavviso di tre mesi.

ART. 6

MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

Il servizio di Polizia Locale nei territori degli Enti convenzionati si svolgerà con le modalità di seguito indicate.

- 1) Il Sindaco è autorità di Polizia Locale del territorio del Comune di riferimento. Nell'esercizio di tale funzione impartisce le direttive, vigila sull'espletamento del servizio e adotta i provvedimenti previsti dalle leggi e dai regolamenti.
- 2) Per le attività di Polizia Locale da svolgersi sul territorio dell'Unione il Presidente o suo delegato trasmetterà la richiesta al Responsabile del Servizio Convenzionato, con indicazione del fabbisogno numerico, della presumibile durata della collaborazione e degli orari di svolgimento del servizio.
- 3) Il Responsabile o un suo delegato, individuerà il personale che presterà la propria attività, anche al di fuori dell'orario di servizio, presso l'Ente o gli Enti richiedenti, ed impartirà le disposizioni di servizio secondo le richieste pervenute, salvo diverse necessità che impediscano la resa del servizio.
- 4) Il personale opererà presso l'Ente richiedente e svolgerà il servizio con l'equipaggiamento e le apparecchiature di cui è dotato il proprio Corpo/Servizio, con spese a carico dell'Amministrazione richiedente. Potranno altresì essere utilizzati i mezzi e le attrezzature a disposizione di quest'ultima Amministrazione, se idonee al servizio richiesto.
- 5) Il personale che opererà ai sensi della presente convenzione è da considerarsi in servizio dal momento in cui parte dalla propria sede sino al momento in cui vi ritorna.
- 6) Per eventi/manifestazioni organizzate dagli Enti aderenti che richiedano una necessità di operatori di Polizia Locale, cui non possa farsi fronte con le risorse del Servizio associato, sarà cura dell'Ente interessato attivare le procedure di reclutamento

del personale necessario. Detto personale sarà messo a disposizione del Responsabile del Servizio associato, o suo delegato.

ART. 7

RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI POLIZIA ASSOCIATO

1) Il Comandante del Corpo di Polizia Municipale dell'Unione Montana, o un suo delegato, svolge funzioni di direzione, organizzazione e coordinamento del servizio di polizia associato; propone e collabora alla formulazione di programmi e progetti, procedendo alla loro traduzione in piani di lavoro, sulla base delle indicazioni provenienti dal tavolo di concertazione. A tal fine:

a) riceve le istruzioni dal Presidente dell'Unione e dai Sindaci dei territori ove si trova ad operare per gli atti di cui al precedente capoverso;

2) Il Comandante adotta provvedimenti relativi alla disciplina della viabilità su strade e piazze e adotta più in generale tutti i provvedimenti che gli spettano in base alle norme di legge e regolamenti.

3) Il Comandante relazionerà al Tavolo di Concertazione sull'attività svolta dal Servizio associato.

4) Gli Enti convenzionati assicurano la massima collaborazione nei rapporti con il Responsabile del Servizio, o suo delegato, fornendo tempestivamente le informazioni, gli atti e i documenti detenuti dalle singole strutture, utili per l'esercizio delle sue funzioni e per il regolare svolgimento dell'attività del Servizio associato.

ART. 8

MODALITA' DI RISCOSSIONE

RIPARTO DEI PROVENTI E SPETTANZE

Le sanzioni amministrative, accertate sul territorio dell'Unione, sono di spettanza dell'Unione stessa e ripartite secondo criteri e modalità fissate annualmente, tenuto conto di quanto previsto dall'art. 208 del D. Lgs 285/92 "Nuovo Codice della Strada" e delle altre destinazioni vincolate previste dalle vigenti normative. Detti proventi dovranno essere introitati su un conto corrente dedicato, intestato al Servizio di Tesoreria dell'Unione e registrate su un unico registro generale. I proventi, che derivano da sanzioni accertate sul territorio del Comune di CABELLA LIGURE, rimangono di spettanza di quest'ultimo Ente.

L'intera procedura sanzionatoria, fino all'emissione dei ruoli e/o dei provvedimenti per la riscossione coattiva, sarà svolta dal Comando Polizia Locale dell'Unione, tramite

operatori preposti per tale attività, con la possibilità di avvalersi di un Servizio esternalizzato.

Al Responsabile del Servizio o altro dipendente delegato dal Presidente dell'Unione è assegnato il supporto tecnico per conto dell'Unione avanti il Giudice di Pace per le sanzioni al Codice della Strada.

Sono altresì a carico dell'Unione stessa gli oneri per l'intera procedura sanzionatoria ivi compresi eventuali ricorsi avanti il Giudice di Pace o al Prefetto, compresi i rimborsi ai ricorrenti in caso di soccombenza.

ART. 9

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Per quanto non previsto nella presente convenzione, i contraenti fanno esplicito riferimento alle norme in materia di Polizia Locale, segnatamente alla L. 7/03/1986 n.65, al D.M. 4/03/1987 n.145, al D.M. 18/08/1989 n.341,

alla L.R. Piemonte 30/11/1987 n.58, alla L.R.Piemonte 16/12/1991 n.57 e ss.mm.ii.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il presente verbale viene approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
f.to Roberta Daglio

IL CONSIGLIERE ANZIANO
f.to Roberto Bava

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Giovanni Olivotto

Su conforme dichiarazione del Messo Comunale si certifica che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio on line del Comune per rimanervi pubblicata, ai sensi di legge, per 15 giorni consecutivi per 15 giorni dal **20 MAG. 2024**.

Cabella Ligure
20 MAG. 2024

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to G. Olivotto

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ
(Art.134 del D.lgs. 18.08.2000 n.267)

Si certifica che la suestesa deliberazione:

è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del TUEL 267/2000;

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to G. Olivotto

è divenuta esecutiva ai sensi dell'art.134, comma 3°, del TUEL 267/2000 il _____.

Cabella Ligure, _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to G. Olivotto

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Cabella Ligure, **20 MAG. 2024**

IL SEGRETARIO COMUNALE

